

**Tabella sinottica delle modifiche previste rispetto al diritto vigente**  
**Revisione parziale della LADI – Sistema di rimborso delle casse di disoccupazione**  
**Modifiche dell'OADI e OSI-AD**

<b>Diritto vigente</b>	<b>Modifica prevista</b>
<b>Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI, RS 837.02)</b>	
	<p><i>Sostituzione di espressioni</i></p> <p><sup>11</sup> In tutta l'ordinanza «Ufficio federale delle assicurazioni sociali» è sostituito con «UFAS».</p> <p><sup>2</sup> In tutta l'ordinanza, eccettuati gli articoli 2a, 22 capoverso 2, 24 capoverso 1, 28, 29, 30, 38 capoverso 2, 60 capoverso 5, 76 capoverso 1 lettera a, 77, 97a, il titolo del Capitolo 1 prima dell'articolo 103, gli articoli 109b, 120 capoverso 2, 122, 122b capoversi 1 lettere c e d, 3 e 4, 124 capoverso 1 e 130, «cassa» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «cassa di disoccupazione».</p> <p><sup>3</sup> In tutta l'ordinanza, eccettuati gli articoli 97 capoverso 4, 109a capoverso 1 e 120a capoverso 1, «fondo di compensazione» o «fondo di compensazione dell'assicurazione» è sostituito con «fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione».</p> <p><sup>4</sup> In tutta l'ordinanza «assicurazione-disoccupazione» è sostituito con «assicurazione contro la disoccupazione».</p>
<p><b>Art. 6 cpv. 1<sup>ter</sup> e 5 lett. d</b></p> <p><sup>1ter</sup> Gli assicurati di cui al capoverso 1 possono partecipare a un periodo di pratica professionale secondo l'articolo 64a capoverso 1 lettera b LADI durante il periodo di attesa se il tasso di disoccupazione medio degli ultimi sei mesi in Svizzera supera il 3,3 per cento.</p> <p><sup>5</sup> Il periodo di attesa ai sensi del capoverso 4 non dev'essere compiuto:</p> <p>d. se, per un periodo di controllo, l'assicurato non comprova più di cinque giorni di lavoro.</p>	<p><b>Art. 6 cpv. 1<sup>ter</sup> e 5 lett. d</b></p> <p><sup>1ter</sup> Gli assicurati di cui al capoverso 1 possono partecipare a un periodo di pratica professionale secondo l'articolo 64a capoverso 1 lettera b LADI durante il periodo di attesa.</p> <p><sup>5</sup> Il periodo di attesa ai sensi del capoverso 4 non dev'essere compiuto:</p> <p>d. se, per un periodo di controllo, l'assicurato non effettua più di cinque giorni di disoccupazione controllata.</p>
<p><b>Art. 25 lett. c</b></p>	<p><b>Art. 25 lett. c</b></p> <p>Su richiesta dell'assicurato, il servizio competente decide di:</p> <p>c. <i>Concerne soltanto il testo francese</i></p>

<p><b>Art. 27 cpv. 3, terzo periodo</b></p> <p><sup>3</sup> ... I giorni esenti dall'obbligo di controllo possono essere presi soltanto in blocchi settimanali.</p>	<p><b>Art. 27 cpv. 3, terzo periodo</b></p> <p><sup>3</sup> ... I giorni esenti dall'obbligo di controllo devono in linea di principio essere presi in blocchi settimanali.</p>
<p><b>Art. 30, rubrica, rimando tra parentesi e cpv. 3</b></p> <p>Pagamento delle indennità e attestato per le autorità fiscali (art. 19 LPG; art. 20, 96b e 97a LADI)</p> <p><sup>3</sup> La cassa di disoccupazione consegna all'assicurato, a destinazione delle autorità fiscali, un attestato concernente le prestazioni ricevute. Nei Cantoni che ne prevedono la possibilità, l'attestato è trasmesso alle autorità fiscali cantonali direttamente per via elettronica (art. 97a cpv. 1 lett. c<sup>bis</sup> e cpv. 8 LADI).</p>	<p><b>Art. 30, rubrica e cpv. 3</b></p> <p>Pagamento delle indennità (art. 19 LPG; art. 20 e 96b LADI)</p> <p><sup>3</sup>Abrogato</p>
<p><b>Art. 34 cpv. 2</b></p> <p><sup>2</sup> L'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione comunica annualmente agli organi esecutivi, d'intesa con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, le aliquote e i principali presupposti del diritto agli assegni.</p>	<p><b>Art. 34 cpv. 2</b></p> <p><sup>2</sup> L'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione comunica annualmente agli organi esecutivi, d'intesa con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), le aliquote e i principali presupposti del diritto agli assegni.</p>
<p><b>Art. 46 cpv. 2, terzo periodo</b></p> <p><sup>2</sup> ... Il saldo di tempo sino a 20 ore risultante dall'orario di lavoro flessibile dell'azienda e le ore previste dalla stessa per compensare o recuperare ponti tra giorni festivi non sono considerati ore in esubero.</p>	<p><b>Art. 46 cpv. 2, terzo periodo</b></p> <p><sup>2</sup> ... Le ore previste dall'azienda per compensare o recuperare ponti tra giorni festivi non sono considerate ore in esubero.</p>
<p><b>Art. 47, rubrica, nonché cpv. 1 e 2 lett. b e c</b></p> <p>Perfezionamento professionale nell'azienda</p> <p><sup>1</sup> Il diritto all'indennità per lavoro ridotto sussiste anche quando il datore di lavoro, con il consenso del servizio cantonale, utilizza completamente o parzialmente il tempo di lavoro soppresso per il perfezionamento professionale dei lavoratori colpiti.</p> <p><sup>2</sup> Il servizio cantonale può dare il suo consenso soltanto se il perfezionamento professionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. è organizzato da persone competenti secondo un programma prestabilito;</li> <li>c. è rigorosamente separato dall'attività usuale dell'azienda;</li> </ul>	<p><b>Art. 47, rubrica, nonché cpv. 1 e 2 lett. b e c</b></p> <p>Formazione continua</p> <p><sup>1</sup> Il diritto all'indennità per lavoro ridotto sussiste anche quando il datore di lavoro, con il consenso del servizio cantonale, utilizza completamente o parzialmente la perdita di lavoro per la formazione continua dei lavoratori colpiti.</p> <p><sup>2</sup> Il servizio cantonale può dare il suo consenso soltanto se la formazione continua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. è organizzata da persone competenti secondo un programma prestabilito;</li> <li>e. è rigorosamente separata dall'attività usuale dell'azienda;</li> </ul>
<p><b>Art. 66a cpv. 2, terzo periodo</b></p> <p><sup>2</sup> ... Il saldo di tempo sino a 20 ore risultante dall'orario di lavoro flessibile dell'azienda e le ore previste dalla stessa per compensare o recuperare ponti tra giorni festivi non sono considerati ore in esubero.</p>	<p><b>Art. 66a cpv. 2, terzo periodo</b></p> <p><sup>2</sup> ... Le ore previste dall'azienda per compensare o recuperare ponti tra giorni festivi non sono considerate ore in esubero.</p>
<p><i>Titolo prima dell'art. 81</i></p>	<p><i>Titolo prima dell'art. 81</i></p>

<p><i>Capitolo 5: Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro</i></p> <p><i>Sezione 1: Riqualificazione, perfezionamento e reintegrazione professionali</i></p>	<p><i>Capitolo 5: Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro</i></p> <p><i>Sezione 1: Riqualificazione, formazione continua e reintegrazione</i></p>
<p><b>Art. 88 cpv. 1 lett. f e cpv. 2</b></p> <p><sup>1</sup> Sono considerate spese computabili per l'organizzazione di provvedimenti di formazione:</p> <p>f. le spese necessarie per la progettazione, per il capitale investito e per i locali.</p> <p><sup>2</sup> I responsabili del provvedimento di formazione devono allestire un inventario del materiale didattico e dell'altro materiale acquistato mediante i sussidi dell'assicurazione contro la disoccupazione. Tale materiale può essere alienato soltanto con il consenso dell'ufficio di compensazione. Sul relativo ricavo dev'essere rimborsata, al fondo di compensazione, una quota corrispondente al sussidio.</p>	<p><b>Art. 88 cpv. 1 lett. f e cpv. 2</b></p> <p><sup>1</sup> Sono considerate spese computabili per l'organizzazione di provvedimenti di formazione:</p> <p>f. le spese necessarie per la progettazione, per il capitale di terzi e per i locali.</p> <p><sup>2</sup> I responsabili del provvedimento di formazione allestiscono un inventario del materiale didattico e dell'altro materiale acquistato mediante i sussidi dell'assicurazione contro la disoccupazione. Tale materiale può essere alienato soltanto con il consenso del servizio competente. Sul relativo ricavo dev'essere rimborsata, al fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, una quota corrispondente al sussidio.</p>
<p><b>Art. 90 cpv. 1 lett. e</b></p> <p><sup>1</sup> Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:</p> <p>e. dispone di scarsa esperienza professionale in un periodo di elevata disoccupazione secondo l'articolo 6 capoverso 1<sup>er</sup>.</p>	<p><b>Art. 90 cpv. 1 lett. e</b></p> <p><sup>1</sup> Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:</p> <p>e. dispone di scarsa esperienza professionale in un periodo di elevata disoccupazione.</p>
<p><b>Art. 97 cpv. 1 lett. f e cpv. 4</b></p> <p><sup>1</sup> Sono considerate spese computabili per l'esecuzione di provvedimenti di occupazione:</p> <p>f. le spese necessarie per la progettazione, per il capitale investito e per i locali.</p> <p><sup>4</sup> I responsabili del provvedimento di occupazione allestiscono un inventario delle attrezzature e del materiale acquistato mediante i sussidi dell'assicurazione contro la disoccupazione. Tali acquisti possono essere alienati soltanto con il consenso dell'ufficio di compensazione. Sul relativo ricavo dev'essere rimborsata, al fondo di compensazione, una quota corrispondente al sussidio.</p>	<p><b>Art. 97 cpv. 1 lett. f e cpv. 4</b></p> <p><sup>1</sup> Sono considerate spese computabili per l'esecuzione di provvedimenti di occupazione:</p> <p>f. le spese necessarie per la progettazione, per il capitale di terzi e per i locali.</p> <p><sup>4</sup> I responsabili del provvedimento di occupazione allestiscono un inventario delle attrezzature e del materiale acquistato mediante i sussidi dell'assicurazione contro la disoccupazione. Tali acquisti possono essere alienati soltanto con il consenso del servizio competente. Sul relativo ricavo dev'essere rimborsata, al fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, una quota corrispondente al sussidio.</p>
<p><b>Art. 104</b>                      Forma dei pagamenti (art. 79 cpv. 3 LADI)</p> <p>Le casse versano le prestazioni dell'assicurazione-disoccupazione per quanto possibile non in contanti.</p>	<p><b>Art. 104</b>                      Forma dei pagamenti (Art. 81 cpv. 1 lett. c LADI)</p> <p>Le casse di disoccupazione versano le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione tramite bonifico.</p>
<p><b>Art. 109, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva</b></p>	<p><b>Art. 109, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva</b></p>

<p style="text-align: center;"><i>Controllo della gestione degli uffici di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione</i></p> <p><sup>1</sup> Il controllo della gestione degli organi di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione comprende:</p>	<p style="text-align: center;"><i>Controllo della gestione degli organi esecutivi dell'assicurazione contro la disoccupazione</i></p> <p><sup>1</sup> Il controllo della gestione degli organi esecutivi dell'assicurazione contro la disoccupazione comprende:</p>
<p><b>Art. 109a cpv. 2</b></p> <p><sup>2</sup> Se il responsabile di una cassa ha già incaricato un ufficio fiduciario della revisione di altre istituzioni di cui è titolare o della sua propria cassa, l'ufficio di compensazione può, a sua domanda, incaricare lo stesso ufficio anche del controllo contabile della cassa di disoccupazione. La domanda è accolta se l'ufficio fiduciario adempie le condizioni di cui all'articolo 109 capoverso 3 e se comunque la scelta di siffatto ufficio non comporta inconvenienti. Mandante nei confronti dell'ufficio fiduciario è in ogni caso l'ufficio di compensazione. L'ufficio fiduciario incaricato è vincolato alle istruzioni dell'ufficio di compensazione.</p>	<p><b>Art. 109a cpv. 2</b></p> <p><sup>2</sup> <i>Abrogato</i></p>
<p><b>Art. 119 cpv. 1 lett. d</b></p> <p><sup>1</sup> La competenza locale del servizio cantonale è determinata:</p> <p>d. secondo la sede dell'istituzione richiedente, riguardo ai sussidi per i corsi di riqualificazione e di perfezionamento o per i programmi di occupazione temporanea;</p>	<p><b>Art. 119 cpv. 1 lett. d</b></p> <p><sup>1</sup> La competenza locale del servizio cantonale è determinata:</p> <p>e. secondo la sede dell'istituzione richiedente, riguardo ai sussidi per i corsi di riqualificazione e di formazione continua o per i programmi di occupazione temporanea;</p>
<p><b>Art. 122 cpv. 2</b></p> <p><sup>2</sup> L'indennità alla cassa di compensazione è calcolata secondo il numero dei datori di lavoro affiliati e l'importo medio dei contributi AVS/AI/IPG per datore di lavoro. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali stabilisce le aliquote di risarcimento d'intesa con l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.</p>	<p><b>Art. 122 cpv. 2</b></p> <p><sup>2</sup> L'indennità alla cassa di compensazione AVS è calcolata secondo il numero dei datori di lavoro affiliati e l'importo medio dei contributi AVS/AI/IPG per datore di lavoro. L'UFAS stabilisce le aliquote di risarcimento d'intesa con l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.</p>
<p><b>Art. 122c cpv. 1 lett. c</b></p> <p><sup>1</sup> La convenzione sulle prestazioni secondo l'articolo 92 capoverso 7 LADI disciplina la cooperazione tra la Confederazione e il Cantone nell'esecuzione degli articoli 85 capoverso 1 e 85b LADI. Con incentivi, essa induce il Cantone a effettuare un'esecuzione efficace e efficiente. Disciplina in particolare:</p> <p>c. le condizioni quadro per l'esercizio degli organi d'esecuzione;</p>	<p><b>Art. 122c cpv. 1 lett. c</b></p> <p><sup>1</sup> La convenzione sulle prestazioni secondo l'articolo 92 capoverso 7 LADI disciplina la cooperazione tra la Confederazione e il Cantone nell'esecuzione degli articoli 85 capoverso 1 e 85b LADI. Con incentivi, essa induce il Cantone a effettuare un'esecuzione efficace ed efficiente. Disciplina in particolare:</p> <p>c. le condizioni quadro per l'esercizio degli organi esecutivi;</p>
<p><b>Ordinanza sui sistemi d'informazione AD (OSI-AD; RS 837.063.1)</b></p>	

<p><b>Art. 8</b></p> <p>Il sistema d'informazione per il pagamento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'articolo 83 capoverso 1<sup>bis</sup> lettera a LADI serve al pagamento, al conteggio e alla contabilizzazione delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione da parte delle casse di disoccupazione.</p>	<p><b>Art. 8</b></p> <p>Il sistema d'informazione per il pagamento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'articolo 83 capoverso 1<sup>bis</sup> lettera a LADI serve, per quanto riguarda il versamento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione da parte delle casse di disoccupazione, all'adempimento dei seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. verifica;</li> <li>b. calcolo;</li> <li>c. pagamento;</li> <li>d. conteggio; e</li> <li>e. contabilizzazione.</li> </ul>
<p><b>Art. 14 lett. e</b></p> <p>L'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione riprende i dati:</p>	<p><b>Art. 14 lett. e (nuovo)</b></p> <p>L'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione riprende i dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. dalla piattaforma d'accesso ai servizi online.</li> </ul>
<p><b>Art. 17 cpv.2</b></p> <p><sup>2°</sup>La piattaforma permette agli utenti di trasmettere i dati necessari per la riscossione delle prestazioni.</p>	<p><b>Art. 17 cpv.2</b></p> <p><sup>2°</sup>La piattaforma permette agli utenti e agli organi esecutivi di trasmettere i dati, i messaggi, le informazioni e i documenti necessari per l'esercizio del diritto alle prestazioni, l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 17 e 88 capoverso 1 LADI e la consulenza da parte dell'ufficio regionale di collocamento.</p>
<p><b>Art. 18</b> Registrazione</p> <p><sup>1°</sup>Per utilizzare la piattaforma occorre prima registrarsi.</p> <p><sup>2°</sup>È considerato registrato colui che ha accettato le condizioni generali di utilizzo e la relativa dichiarazione di protezione dei dati.</p>	<p><b>Art. 18</b> Registrazione</p> <p>Per utilizzare la piattaforma occorre prima registrarsi e accettare le condizioni di utilizzo.</p>
<p><b>Art. 19 cpv. 1</b></p> <p><sup>1°</sup>I dati inseriti nella piattaforma di accesso sono trasferiti automaticamente nei pertinenti sistemi d'informazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.</p>	<p><b>Art. 19 cpv. 1</b></p> <p><sup>1°</sup>I dati trattati nella piattaforma di accesso sono trasmessi nei pertinenti sistemi d'informazione dell'assicurazione contro la disoccupazione e del servizio pubblico di collocamento.</p>
<p><b>Art. 22</b> Registrazione</p> <p><sup>1°</sup>Per utilizzare la piattaforma occorre prima registrarsi.</p> <p><sup>2°</sup> È considerato registrato colui che ha accettato le condizioni generali di utilizzo e la relativa dichiarazione di protezione dei dati.</p>	<p><b>Art. 22</b> Registrazione</p> <p>Per utilizzare la piattaforma occorre prima registrarsi e accettare le condizioni di utilizzo.</p>

**Gli Allegati 1-3 sono presentati in allegato in modalità revisione in un documento separato.**